



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2011 (24.05)
(OR.en)**

10238/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0057 (NLE)**

FISC 58

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	COREPER/ Consiglio
n. prop. Comm.:	8266/11 FISC 25 - COM(2011) 134 definitivo
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Adozione

1. In data 24 marzo 2011, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA. L'autorizzazione è intesa a far sì che la Lituania possa applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR (al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea).
2. Nella riunione del 2 maggio 2011, il Gruppo "Questioni fiscali" è giunto ad un accordo sulla proposta. Le delegazioni UK e MT hanno formulato riserve d'esame parlamentare che hanno sciolto nel frattempo.

3. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe suggerire che il Consiglio adotti, tra i punti A" di una delle prossime sessioni, la suddetta decisione di esecuzione il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 9546/11 FISC 42.
